



## **STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE DEL COMMERCIO (FEDERCOMMERCIO)**

### **NOME, SEDE, SCOPO**

#### **ART. 1**

La federazione Ticinese del Commercio (denominata in seguito Federcommercio) è un'associazione di diritto privato ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Lugano.

#### **ART. 2**

Nell'ambito del vigente sistema di economia di mercato, fondato essenzialmente sull'iniziativa privata e sull'attività di commercianti liberi e responsabili, la Federcommercio si prefigge di promuovere lo sviluppo e l'immagine del commercio ticinese, di tutelare gli interessi dei commercianti e delle società dei commercianti regionali, locali, di quartiere, delle associazioni di categoria e di gruppi di interesse nel settore del commercio e di favorirne la collaborazione e la solidarietà.

In particolare la Federcommercio

- Rappresenta gli interessi generali del commercio ticinese nel Cantone, nella Confederazione e all'estero;
- Intrattiene relazioni con le autorità, le Federazioni di commercianti svizzere ed estere;
- Funge da organo consultivo all'intenzione delle autorità cantonali e federali nello studio e nell'esame di leggi, decreti e regolamenti di contenuto economico e sociale;
- Promuove modifiche legislative ritenute indispensabili per un migliore funzionamento del commercio nel Ticino;
- Facilita l'applicazione di nuove disposizioni legali, fornendo agli interessati informazioni e consulenza;
- Partecipa attivamente alle campagne informative in occasione di votazioni federali e cantonali che interessano gli ambienti del commercio;
- Promuove, direttamente o in collaborazione con le associazioni di categoria, la formazione e il perfezionamento professionale; partecipa attivamente a gruppi di lavoro e di studio nel campo professionale;
- Collabora allo sviluppo e al consolidamento del commercio cantonale, in particolare con suoi rappresentanti in commissioni, gruppi di lavoro, ecc.;
- Promuove una realistica politica salariale e sociale nel Cantone. Intrattiene regolari rapporti con i sindacati, assiste i suoi associati nella stipulazione o nel rinnovo di contratti di lavoro.
- Vaglia e promuove le possibili sinergie a sostegno dell'economia in generale.

## **II. MEMBRI, AMMISSIONI E DIMISSIONI, RADIZIONI E ESPULSIONI**

### **ART. 3**

La Federcommercio è composta da:

- a) Soci attivi: società dei commercianti regionali e locali e di quartiere, associazioni di categoria, associazioni e gruppi di interesse attivi nel commercio ticinese.
- b) Soci sostenitori: altre persone fisiche o giuridiche che desiderano collaborare all'attività della Federcommercio, come pure ditte con sede fuori Cantone.

I soci sostenitori beneficiano di tutte le prestazioni e dei servizi della Federcommercio e partecipano alle assemblee generali, senza diritto di voto.

### **ART. 4**

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto. Le associazioni sono tenute ad allegare una copia del loro statuto; i gruppi non organizzati in associazione un esposto che ne evidenzia la composizione e l'attività.

### **ART. 5**

Le domande di ammissione sono esaminate e decise dal Consiglio direttivo. Contro una decisione negativa è data facoltà di appello, entro un mese, all'Assemblea generale.

### **ART. 6**

Le dimissioni vanno rassegnate mediante lettera raccomandata per la fine di un anno civile, con il preavviso di sei mesi e previo versamento dei contributi sociali arretrati.

### **ART. 7**

Il Consiglio direttivo può inoltre decretare l'espulsione di un socio per condotta contraria ai fini della Federcommercio, per mancato pagamento dei contributi sociali entro i termini stabiliti o per altri gravi motivi. Contro questa decisione è data facoltà di appello, entro un mese, all'Assemblea generale.

## **III. ORGANIZZAZIONE**

### **ART. 8**

Gli organi della Federcommercio sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Comitato esecutivo
- d) L'Ufficio di revisione

## **a) l'Assemblea generale**

### **ART. 9**

L'Assemblea generale è costituita:

- dai delegati delle sei società regionali dei commercianti [Lugano, Mendrisiotto, Bellinzona, SCIA, SCADA, Biasca (due per ciascuna società + 1 ulteriore delegato per ogni 100 membri fino ad un massimo di 5 per società)];
- dai delegati delle società dei commercianti locali e di quartiere, delle associazioni di categoria e di gruppi di interesse (uno per ciascuna società o gruppo + 1 ulteriore delegato per ogni 100 membri fino ad un massimo di 3 per società o gruppo);
- da 17 o più delegati dalla DISTI (Distributori Ticinesi – gruppo comprendente ditte attive nella grande e media distribuzione nel Ticino) (ulteriore delegati in ragione di uno per ogni socio DISTI oltre 17);
- dai soci sostenitori (senza diritto di voto).

### **ART. 10**

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente o con richiesta scritta e motivata da almeno quattro membri del Consiglio stesso, rispettivamente da 1/3 dei soci.

### **ART. 11**

L'Assemblea di regola viene preannunciata due mesi prima tramite i rappresentanti dei singoli associati e formalmente convocata con un preavviso di almeno 15 giorni, riservati i casi d'urgenza.

### **ART. 12**

L'Assemblea decide a maggioranza dei 2/3 dei voti emessi, qualunque sia il numero dei delegati presenti. Fanno eccezione la revisione dello statuto, per la quale occorre una maggioranza di 3/4 dei voti emessi e lo scioglimento della Federcommercio, che potrà essere validamente deciso solo a maggioranza di 4/5 dei voti emessi. Hanno diritto di voto i delegati notificati dai soci entro l'inizio di ogni assemblea: essi possono esprimere un solo voto e non possono votare per procura.

### **ART. 13**

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea generale le seguenti decisioni:

- a) la nomina del Consiglio direttivo, del suo Presidente (Presidente della Federcommercio) e del Vice-Presidente (di regola il Presidente e il Vicepresidente saranno scelti fra candidati delle società dei commercianti o di categoria e candidati della DISTI e si alterneranno per modo che l'una delle due cariche sia sempre occupata da un rappresentante della grande distribuzione e l'altra da un rappresentante del medio e piccolo commercio e viceversa);
- b) la nomina del Comitato esecutivo;
- c) la nomina dell'Ufficio di revisione;
- d) l'approvazione dei conti annuali e del rapporto dell'Ufficio di revisione;
- e) lo scarico al Consiglio direttivo;

- f) la fissazione di versamenti e contributi speciali a carico dei soci, eccedenti la quota di base annua;
- g) l'approvazione e la revisione dello statuto;
- h) le deliberazioni relative allo scioglimento della Federcommercio.

Inoltre l'Assemblea può essere chiamata a deliberare su risoluzioni e provvedimenti di interesse generale che il Consiglio direttivo ritiene opportuno sottoporle.

Versamenti e contributi speciali a carico dei soci, fissati in base alla lettera f) del presente art., non sono vincolanti se eccedono nell'anno il valore di cinque volte la tassa base annua del socio in questione ed in tal caso per impegnarlo necessitano ogni volta una sua conferma.

#### **ART. 14**

L'assemblea generale può deliberare solo su trattande previste dall'ordine del giorno. I soci che intendono proporre l'inclusione di un determinato oggetto nell'ordine del giorno devono farne proposta scritta al Consiglio direttivo al più tardi un mese prima dell'assemblea.

#### **b) Il Consiglio direttivo**

#### **ART. 15**

Il Consiglio direttivo si compone di 12 a 18 membri, compreso il Presidente; essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili per due bienni consecutivi al massimo nella medesima funzione. Le sei società regionali dei commercianti (Lugano, Mendrisiotto, Bellinzona, SCIA, SCADA e Biasca) designeranno 6 consiglieri, la DISTI altri 6; le società dei commercianti locali e di quartiere, le associazioni di categoria e i gruppi di interesse altri 6 al massimo.

#### **ART. 16**

Al Consiglio direttivo spettano tutte le competenze che il presente statuto non riserva espressamente all'Assemblea generale. In particolare, il Consiglio direttivo:

- a) Esegue le decisioni dell'Assemblea;
- b) Fissa obiettivi, mezzi e strategie della Federcommercio e attua una politica di comunicazione;
- c) Vigila sull'andamento finanziario e amministrativo della Federcommercio;
- d) Rappresenta la Federcommercio nei rapporti con le autorità e con terzi;
- e) Assume eventuali collaboratori dipendenti;
- f) Può istituire commissioni consultive di lavoro, ricorrendo se necessario anche all'ausilio di esperti e specialisti estranei alla Federcommercio;
- g) È legittimato a rappresentare in giudizio la Federcommercio o, a loro richiesta, singoli soci in vertenze con terzi estranei alla Federcommercio;
- h) Stabilisce le modalità di firma che impegnano la Federcommercio.

#### **ART. 17**

Il Consiglio direttivo si raduna su convocazione del Presidente o di altro membro del Consiglio direttivo, ogni volta che gli affari sociali lo richiedono, in ogni caso almeno 4 volte l'anno. Esso decide a maggioranza dei 2/3 dei presenti, purché siano presenti almeno la metà dei consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

#### **ART. 18**

Di regola il Presidente e il Vicepresidente, o comunque un rappresentante della grande distribuzione ed un rappresentante del medio e piccolo commercio, saranno indicati per una nomina ex officio nell'Ufficio Presidenziale della Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato del Canton Ticino.

#### **c) Il Comitato esecutivo**

#### **ART. 19**

È composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e altri cinque membri del Consiglio direttivo, tutti nominati dall'Assemblea generale. Si occupa di attività e assume compiti che gli vengono demandati espressamente dal Consiglio direttivo. La DISTI sarà presente nel Comitato esecutivo con dei suoi rappresentanti.

#### **d) L'Ufficio di revisione**

#### **ART. 20**

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori dei conti e di un supplente, nominati dall'Assemblea per periodi biennali e liberamente rieleggibili. Esso controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea. L'Assemblea generale può in ogni momento prevedere la nomina di un ufficio di revisione professionale esterno.

#### **ART. 21**

Il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio direttivo, i membri del Comitato esecutivo ed i revisori interni di regola prestano la loro collaborazione gratuitamente. Qualora una carica richiedesse un impegno superiore alla norma, il Comitato Esecutivo può decidere di attribuire retribuzioni specifiche e limitate nel tempo.

### **IV. RISORSE FINANZIARIE**

#### **ART. 22**

L'attività della Federcommercio è finanziata con i proventi seguenti:

- a) I contributi sociali dei soci e i versamenti e contributi speciali dei soci eccedenti la quota base annua;
- b) I compensi per eventuali lavori di segreteria svolti per associazioni o altri enti;
- c) I proventi delle altre attività;
- d) Gli interessi del patrimonio sociale;
- e) I sussidi e le donazioni.

#### **ART. 23**

I contributi sociali sono costituiti da una tassa base annua e da ulteriori versamenti e contributi annui.

La tassa base annua è fissata come segue:

- a) Per le sei società dei commercianti regionali: fr. 1'500.- di tassa base + fr. 20.- per ciascun socio commerciante al minuto
- b) Per le società dei commercianti locali: fr. 500.- di tassa base + fr. 20.- per ciascun socio al minuto
- c) Per le società di quartiere, le associazioni di categoria e i gruppi di interesse: fr. 250.- di tassa base + fr. 20.- per ciascun socio al minuto
- d) Per la DISTI: una somma pari a quanto versato dalle sei società regionali dei commercianti e dalle società dei commercianti locali [a+b]
- e) Per i soci sostenitori: l'importo verrà stabilito dal Consiglio Direttivo in ogni singolo caso.

Ulteriori versamenti e contributi annui potranno venir decisi dall'assemblea generale per la realizzazione di attività e programmi speciali, anche ricorrenti, sulla base di un preventivo di costi.

#### **ART. 24**

La Federcommercio risponde dei propri impegni esclusivamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci.  
I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio della Federcommercio.

#### **ART. 25**

L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre, la prima volta il 31.12.1998.

### **V. DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI**

#### **ART. 26**

Nella scelta dei membri degli organi sociali sarà tenuto calcolo delle diverse regioni del Cantone e dell'importanza dei vari settori del commercio.

#### **ART. 27**

In caso di scioglimento della Federcommercio, su decisione assembleare il patrimonio sociale sarà diviso fra i soci oppure devoluto ad ente benefico.

#### **ART. 28**

Per tutto quanto non è espressamente previsto in questo statuto si richiamano gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, sulle associazioni.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale del 28.10.2010, entra immediatamente in vigore.

Il Presidente:  
Alberto Ménasche

Il Vice-Presidente  
Paolo Poretti